Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Martedì, 18 settembre** — **Numero 221**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungano le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzione vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:
Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio di
Altri avvisi, centesimi quaranta . . . } linea.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Decreto Luogotenenziale *n. 1433 col quale sono istituiti alcuni nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1436 col quale il gr. uff. Alfredo Lusignoli, Regio prefetto, è nominato commissario Regio con gli incarichi e le facoltà di cui all'art. 7 della legge 26 luglio 1917, n. 1183.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1437 col quale il piroscafo « Umberto I », della ditta Orlando, cessa di appartenere al naviglio da guerra dello Stato.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1438 col quale il piroscafo requisito « Città di Bengasi » è inscritto nel quadro del R. naviglio da guerra.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1439, col quale è prescritto che le disposizioni dell'art. 26 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 571 riguardanti le promozioni eccezionali a scelta, debbano intendersi applicabili anche ai sottufficiali del corpo R. equipaggi aventi grado di capo di 1ª classe.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1440 col quale i militari richiamati sotto le armi, che abbiano patente di padroni nella marina mercantile, possono ottenere l'abilitazione al grado di 2° nocchiere.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1445 col quale è modificata la denominazione del capitolo n. 42 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917 ed il relativo stanziamento è aumentato di L. 200.000, e di egual somma è diminuito il conto dei residui del capitolo n. 308-*bis *del detto esercizio finanziario.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1446 col quale è istituito il capitolo n. 250-*VI *dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1917-1918 con lo stanziamento di L. 1,200,000; e di corrispondente somma sono diminuiti i residui.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1452 concernente il divieto di circolazione delle automobili.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1461 col quale l'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, riguardante il divieto di circolazione degli autoveicoli, è prorogata al giorno 1° ottobre 1917.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1460 col quale è imposta una tassa di bollo su i conti dei ristoratori, trattorie, rosticcerie, caffè e di qualsiasi altro simile pubblico esercizio.*

Relazione e Decreto Luogotenenziale *per la rimozione del sindaco di Albese (Como).*

Relazione e decreto Luogotenenziale *per lo scioglimento del Consiglio comunale di La Maddalena (Sassari).*

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione*** — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro**: *Media dei cambi* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — Il ministro inglese della guerra al presidente del Consiglio, on. Boselli — Cronaca italiana — Telegrammi ***Stefani*** **— Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE
LEGGI E DECRETI

Il numero **1433** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 26 luglio 1917, n. 1231, portante provvedimenti per combattere la tubercolosi polmonare;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento per ognuno di essi indicato:

Cap. n. 74-*bis*. « Sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero degli infermi di tubercolosi polmonare negli speciali luoghi di cura (decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231) » lire seicentomila (L. 600.000).

Cap. n. 74-*ter*. « Sussidi per favorire l'istituzione e il funzionamento di dispensari antitubercolari e di centri per la diagnosi della tubercolosi, nonchè per incoraggiare altre forme di prevenzione contro tale malattia e di assistenza agli infermi di essa (decreto

Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231) » lire cinquecentomila (500.000).

Cap. n. 204-*bis*. « Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri Istituti, ai Comuni, alle Provincie, ad Istituti di beneficenza o ad altri enti morali secondo le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tubercolosi polmonare, con particolare riguardo a coloro che contrassero la infezione in servizio militare di guerra » lire sessantamila (L. 60.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1436 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 luglio 1917, n. 1183, riguardante l'inchiesta parlamentare sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino e Palermo, nonchè la liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Buenos Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma;

Visto l'art. 7 di detta legge concernente la nomina di un Regio commissario con gli incarichi e le facoltà nell'articolo stesso indicati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. dott. Alfredo Lusignoli, Regio prefetto, è nominato Regio commissario con gli incarichi e le facoltà di cui all'art. 7 della legge 26 luglio 1917, n. 1183.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1437 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° marzo 1917, numero 369, col quale, fra altri, veniva inscritto nel quadro del R. naviglio il piroscafo *Umberto I* della ditta Orlando;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono il provvedimento;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Umberto I*, della ditta Orlando, cessa dall'essere trasformato in nave da guerra e di appartenere al naviglio da guerra dello Stato.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1438 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il titolo IV, parte 1ª, del Codice per la marina mercantile;

Vista la VII Convenzione internazionale firmata all'Aja il 18 ottobre 1907;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo requisito *Città di Bengasi*, appartenente alle ferrovie dello Stato, è trasformato in nave da guerra e considerato come appartenente al naviglio da guerra dello Stato, nei termini e cogli effetti previsti dal Codice per la marina mercantile (parte prima, titolo IV) e della VII Convenzione firmata all'Aja il 18 ottobre 1907.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1439 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 571, che modifica l'art. 26 della legge 6 marzo 1898, n. 59;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le disposizioni contenute nell'art. 26 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e nel decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 571, debbono intendersi applicabili anche ai sott'ufficiali del corpo R. equipaggi aventi grado di capo di 1ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1440 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del corpo R. equipaggi in congedo o richiamati sotto le armi durante l'attuale guerra che si trovino in possesso della patente di padrone, a tenore dell'art. 65 del Codice della marina mercantile, possono ottenere l'abilitazione al grado di 2° nocchiere in base a norme che saranno determinate dal ministro della marina.

Questa facoltà non si estende ai militari aventi obblighi di ferma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1445 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Visto il 2° comma dell'art. 4 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, da convertirsi in legge;
Visto il Nostro decreto 1° aprile 1917, n. 561;
Considerato che, per retribuire i maestri chiamati a sostituire quelli che prestano servizio militare, occorre, nell'esercizio 1916-917, l'ulteriore somma di lire duecentomila;
Considerato che sul fondo di riserva di cui all'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487, risulta disponibile la somma di L. 6.591.999,59;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La denominazione del capitolo n 42 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1916-917 è modificata come segue: « Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che l'Amministrazione scolastica ed i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari, ivi comprese le retribuzioni ai maestri chiamati a sostituire quelli richiamati o trattenuti alle armi (leggi 11 aprile 1886, n. 3798; 8 luglio 1904, n. 407; 15 luglio 1906, n. 383; 4 giugno 1911, n. 487 e R. decreto 13 maggio 1915, n. 620) » ed il relativo stanziamento è aumentato della somma di lire duecentomila (L. 200,000).

Art. 2.

Il conto dei residui del capitolo n. 308-*bis* « Fondo di riserva per le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare e popolare » dello stato di previsione predetto per l'esercizio medesimo è diminuito di lire duecentomila (L. 200.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1446 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915; n. 671, sul conferimento a[illegible] overno dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il 2° comma dell'art. 4 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, da convertirsi in legge;

Considerato che per retribuire i maestri chiamati a sostituire quelli che prestano servizio militare, occorre, per l'esercizio 1917-918, la somma di L. 1,200,000;

Considerato che sul fondo di riserva istituito con l'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487, risulta disponibile la somma di L. 6,291,999.59.

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1917-1918 è istituito il capitolo n. 250-VI: « Retribuzioni ai maestri delle scuole elementari la cui amministrazione è affidata ai Consigli provinciali scolastici chiamati a sostituire quelli richiamati o trattenuti alle armi (decreto R. 13 maggio 1915, n. 620) », con lo stanziamento di lire unmilioneduecentomila (L. 1,200,000), e di corrispondente somma sono diminuiti i residui del capitolo n. 296 « Fondo di riserva per le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare popolare dello stato di previsione predetto per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1452 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;

Visto il Nostro decreto 5 ottobre 1916, n. 1569, che regola la distribuzione della benzina nel Regno ed il controllo sulla importazione di essa e sul consumo da parte dei privati;

Vista la legge 30 giugno 1912, n. 739, e il regolamento 2 luglio 1914, n. 811, sulla circolazione dei veicoli a trazione meccanica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra è vietata la circolazione delle automobili, delle motociclette ed in genere di tutti gli autoveicoli azionati da motore a scoppio e destinati al trasporto di persone.

Art. 2.

Dal suddetto divieto sono eccettuate:

A) gli autoveicoli appartenenti alle persone della Reale Famiglia;

B) gli autoveicoli appartenenti ai Grandi ufficiali dello Stato di cui all'art. 6 del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e alle persone indicate nell'art. 2 dello stesso decreto, nonchè gli autoveicoli del R. esercito e della R. marina;

C) gli autoveicoli delle Associazioni sanitarie, adibiti esclusivamente al trasporto dei malati o dei feriti, e del personale in servizio;

D) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri, ed al personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re o presso la Santa Sede muniti della targa C. D.;

E) gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici interurbani;

F) gli autoveicoli addetti ai corpi dei pompieri, quando circolano per ragioni di servizio;

G) gli autoveicoli che il ministro per le armi e munizioni riterrà opportuno autorizzare alla circolazione per ragioni speciali e di carattere assolutamente eccezionale.

Art. 3.

Gli autoveicoli di cui al precedente articolo saranno muniti di uno speciale permesso che, a cura degli interessati, dovrà essere richiesto al Ministero armi e munizioni (Ufficio automobilistico) e nel quale saranno indicate oltre al numero, la marca e la potenzialità della vettura con riferimento alla licenza di circolazione di cui all'art. 2 della legge 30 giugno 1912, numero 739 sulla circolazione degli automobili la categoria cui appartiene l'autoveicolo a norma del precedente articolo. Gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici interurbani di cui alla lettera *E*) potranno percorrere soltanto le vie stabilite, con la concessione del servizio pubblico e limitatamente all'orario approvato dalle competenti autorità.

Art. 4.

L'autoveicolo trovato in circolazione, per qualunque motivo, contrariamente alle disposizioni precedenti, sarà confiscato, e tanto il proprietario che il conduttore di esso saranno passibili dell'ammenda da L. 500 a L. 2000, oltre all'arresto fino ad un mese in caso di recidiva.

Art. 5.

L'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto spetta ai funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie ed a quelli del genio civile, agli agenti giurati della polizia stradale di-

pendenti dallo Stato e dagli enti locali, ed a tutti gli agenti della forza pubblica.

L'ammontare delle pene pecuniarie, previste dal precedente art. 4, sarà devoluto, per una metà, a titolo di premio, agli agenti che avranno accertato la contravvenzione, e per il resto allo Stato.

Art. 6.

Alle condanne emanate in base al presente decreto non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno 20 settembre 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1461 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;

Visto il Nostro decreto 9 settembre 1917, n. 1452, che vieta, a partire dal giorno 20 settembre 1917, la circolazione degli autoveicoli azionati con motore a scoppio e destinati al trasporto di persone;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e le munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1452, è prorogata al giorno 1° ottobre 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1460 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A principiare dal 1° gennaio 1918 e fino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà pubblicata la pace, ogni nota o conto di importo non inferiore a lire una per vivande consumate nei ristoratori, nelle trattorie, nelle osterie, nelle rosticcerie, nei caffè e in qualsiasi altro pubblico esercizio, nonchè nei circoli o clubs che somministrano ai soci vivande da consumare nella sede o in locali annessi, è assoggettato, sotto la responsabilità degli esercenti e a carico degli avventori, ad una tassa fissa di bollo di centesimi cinque.

Tale tassa fissa, rispetto esclusivamente alle predette note o conti di esercizi o circoli presso i quali si consumano vivande, sostituisce ad ogni effetto quella graduale di cui al n. 2 dell'art. 3 dell'allegato *C* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510.

La tassa graduale di cui alla disposizione ora citata deve essere applicata sulle note o conti di albergo, locanda o pensione, anche se d'importo non superiore a lire cinque, sia che si riferiscano a solo alloggio sia che comprendano alloggio e vivande assieme; tale tassa graduale resta pure in vigore per i saldi periodici sui libretti dei dozzinanti.

Art. 2.

Agli esercenti ed ai loro dipendenti è fatto obbligo assoluto di redigere le note o conti per iscritto, usando esclusivamente foglietti di carta preventivamente bollati in conformità agli articoli 3 e 6 e di effettuarne la consegna agli avventori.

È quindi vietato agli esercenti o loro dipendenti di rendere il conto a voce e di scrivere le note o conti su lavagne, su tavole, su piatti o in altro modo e con altro mezzo che permetta comunque di evitare l'impiego del foglietto bollato. È inoltre vietato ad essi di adoperare foglietti che siano bollati diversamente dai modi stabiliti col presente decreto e di usare foglietti che portino traccia di uso precedente.

Gli esercenti sono tenuti ad esporre nei locali di esercizio, in luogo visibile agli avventori, una tabella con la leggenda « Su ogni conto d'importo non inferiore ad una lira è dovuta la tassa di bollo di cente-

simi 5 ». Lo stesso obbligo è fatto ai presidenti o direttori dei circoli o clubs di cui all'art. 1.

Art. 3.

Ai proprietari degli esercizi ed ai presidenti dei circoli o clubs di cui all'art. 1 è imposto l'obbligo di far bollare preventivamente per ogni quadrimestre a principiare dal 1° gennaio 1918 il seguente numero minimo di foglietti, predisposti a loro cura, a stampa o con altro sistema di impressione, per uso di note o conti recanti l'indicazione della ditta e del locale d'esercizio:

per gli esercenti al cui nome è stato accertato agli effetti della imposta sulla ricchezza mobile un reddito inferiore al minimo tassabile e per i circoli o clubs, foglietti 200;

per gli esercenti iscritti sui ruoli della predetta imposta per un reddito:

fino a lire 1000, foglietti 800;

superiore a lire 1000 ma non a lire 3000, foglietti 1600;

superiore a lire 3000 ma non a lire 6000, foglietti 2400;

superiore a lire 6000, foglietti 4000.

Quando nel corso del quadrimestre la scorta dei foglietti preventivamente bollati sia ridotta ad un decimo delle quantità rispettivamente sopra indicate, l'esercente è tenuto a far bollare altri foglietti.

Quando la prima bollazione preventiva venga legittimamente richiesta a quadrimestre già incominciato, il numero minimo di foglietti viene ridotto per una volta tanto in proporzione ai giorni che ancor restano a trascorrere fino al termine del quadrimestre.

In caso di inadempimento all'obbligo della minima bollazione preventiva quadrimestrale, il ricevitore inscrive d'ufficio allo spirare del primo mese del quadrimestre l'importo corrispondente sul libro debitori a titolo di penale, ne manda avviso all'esercente e procede, dopo dieci giorni dall'avviso, alla riscossione coattiva della penale stessa.

Il pagamento di detta penale non preserva l'esercente dalle pene pecuniarie di cui all'art. 7 per note o conti rilasciati senza l'uso dei foglietti bollati, nè gli conferisce alcun diritto ad ottenere la bollazione di un corrispondente numero di foglietti predisposti per note o conti.

Art. 4.

In caso di mancanza momentanea dei foglietti di cui al primo comma dell'art. 3 possono gli esercenti fare uso di fogli di carta filigranata bollata a tassa fissa da centesimi cinque.

Art. 5.

È concesso, a tutto vantaggio degli esercenti i quali abbiano provveduto alla bollazione preventiva prescritta dall'art. 3, l'abbuono del venti per cento sull'importo della tassa di bollo per i foglietti sottoposti a bollazione.

Quando la bollazione viene richiesta per un importo di tassa di lire mille o più in una volta, l'abbuono è del trenta per cento.

Art. 6.

La bollazione preventiva si fa mediante punzone o con applicazione di marche da bollo.

Quando avvenga con marche da bollo queste devono essere acquistate direttamente presso l'ufficio del registro del distretto ed annullate esclusivamente dall'ufficio medesimo col bollo a calendario.

Tanto per la bollazione con punzone, come per la bollazione con marche, l'abbuono viene liquidato su apposito modulo di richiesta distribuito dagli uffici di registro.

Art. 7.

Salvo il disposto dell'art. 3 (penultimo comma), per ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto e per ogni nota o conto rilasciato senza l'impiego del prescritto foglietto bollato, gli esercenti incorrono nelle seguenti pene pecuniarie:

Esercenti al cui nome è stato accertato agli effetti della imposta sulla ricchezza mobile un reddito inferiore al minimo tassabile, L. 10.

Esercenti iscritti sui ruoli della predetta imposta per un reddito:

fino a L. 1000, L. 30;

superiore a L. 1000 ma non a L. 3000, L. 50;

superiore a L. 3000 ma non a L. 6000, L. 80;

superiore a L. 6000 e per i circoli o clubs, L. 100.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene anzidette nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita, in via giudiziaria o in via amministrativa, una precedente contravvenzione alle disposizioni stabilite col presente decreto, l'intendente di finanza, in base al solo verbale di accertamento della nuova contravvenzione, di cui egli riconosca la regolarità, può promuovere dall'autorità competente la chiusura del locale per un periodo da tre a trenta giorni.

Eguale provvedimento può l'intendente promuovere nei casi gravi.

Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni tutti i funzionari ed agenti indicati all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734, e qualsiasi altro funzionario, agente o guardia dello Stato e dei Comuni. A tutti spetta la metà delle pene pecuniarie riscosse.

Art. 8.

Per la riscossione delle somme in dipendenza delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, numero 4021, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o del successore.

Nei casi di chiusura del locale promossa dall'intendente di finanza a termini del precedente articolo,

nessuno può, neanche dopo scaduto il periodo di chiusura, riaprire lo stesso locale o parte di esso per alcuno degli esercizi menzionati nell'art. 1 se prima non sia stato versato all'ufficio del registro l'importo delle pene pecuniarie liquidate in base al verbale di contravvenzione.

Art. 9.

Per le forme di accertamento delle contravvenzioni, per la procedura di riscossione e per i privilegi relativi, e per quant'altro non è preveduto dal presente decreto, sono da osservarsi le disposizioni vigenti in materia di tasse di bollo e di registro.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sarà iscritto, con decreto del ministro del tesoro, lo stanziamento necessario per le spese inerenti alla esecuzione del presente decreto. Sul capitolo relativo devono gravare anche le spese ed i compensi per la formazione degli elenchi e per il primo impianto dei registri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 15 luglio 1917, sul decreto che provvede alla rimozione del sindaco di Albese (Como).*

ALTEZZA!

Sin da quando l'Italia entrò nel conflitto europeo il signor Luigi Frigerio, sindaco di Albese, si diede a svolgere un'attiva e sistematica propaganda antibellica, senza lasciare occasione per provocare incresciosi incidenti e fomentare disordini.

Nè ad indurlo ad un contegno più riservato valsero le diffide ripetutamente rivoltegli dall'autorità politica locale. Il 18 giugno ultimo scorso egli faceva riunire ad Albese anche dai paesi limitrofi alcune centinaia di donne col proposito di farle proseguire per Como, dove contava di inscenare una dimostrazione antibellica; affrontata dalla forza pubblica la colonna delle dimostranti, con parole e con atti il Frigerio le invitava a resistere ed a continuare il cammino, rifiutandosi in modo arrogante allo invito fattogli dal delegato di persuadere le donne a desistere dal loro intendimento ed ingiuriando i carabinieri presenti.

Denunciato alla autorità giudiziaria, con sentenza del 15 giugno p. p. venne dal tribunale di Como condannato a 4 mesi di reclusione e 500 lire di multa per eccitamento a delinquere e per oltraggio ed, in seguito a tale sentenza, fu dal prefetto sospeso dalle funzioni.

In considerazione però del grave perturbamento dell'ordine pubblico che la sua azione, costantemente svolta in contrasto con le aspirazioni nazionali, ha provocato, e minaccia di rendere sempre più grave, è necessario - giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 10 luglio p. p. - rimuoverlo dalla carica e renderlo alla medesima ineleggibile per il periodo massimo consentito dall'art. 149 della legge comunale e provinciale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuto che il sindaco di Albese, signor Luigi Frigerio, da quando l'Italia entrò nel conflitto europeo, ispirando la sua azione ad una manifesta e sistematica ostilità contro le aspirazioni nazionali, con la propaganda e con gli incitamenti provocò, nonostante le diffide fattegli dall'autorità politica locale, incresciosi incidenti e gravi perturbamenti dell'ordine pubblico;

Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Luigi Frigerio è rimosso dalla carica di sindaco di Albese e dichiarato ineleggibile pel periodo di tre anni.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 15 luglio 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di La Maddalena (Sassari).*

ALTEZZA!

Una recente inchiesta accertò gravi irregolarità ed abusi nel funzionamento dell'Amministrazione del comune di La Maddalena.

Nella Giunta municipale era invalso il sistema di sostituirsi al Consiglio anche quando mancavano gli estremi richiesti dalla legge. Nessun efficace controllo esercitando l'Amministrazione sul personale dipendente, alcuni impiegati avevano potuto appropriarsi somme considerevoli appartenenti al Comune, ed avevano anche disposto lavori e spese prima che fossero stati deliberati ed approvati. Vistosi compensi venivano accordati al personale del Comune senza che alle concessioni corrispondessero effettive prestazioni straordinarie, ed il bilancio veniva d'altronde gravato annualmente di rilevanti spese di trasferte - non sempre giustificate - a favore degli amministratori.

Spese straordinarie erano state impegnate senza il consenso del Consiglio dalla Giunta, e sovente questa stessa era chiamata a sanzionarie quando erano state già effettuate per ordine di qualche suo componente o di un impiegato.

Il patrimonio e gli interessi municipali risultarono trascurati: l'Amministrazione aveva rinunciato senza corrispettivo ai diritti del Comune sopra un terreno contestato, mentre aveva autorizzato l'acquisto, per un prezzo considerevole, di alcuni appezzamenti di domanio stradale che, essendo stati usurpati, avrebbero potuto farsi sgombrare in via amministrativa e senza spesa; così era stata omessa l'iscrizione della ipoteca convenzionale sopra l'impianto della illuminazione elettrica concessa in appalto ad una ditta che, per la inadempienza ai patti stabiliti per contratto, dovette nel 1913 essere dichiarata decaduta.

Di una rilevante partita di grano acquistata nell'interesse della

popolazione, parte era stata venduta a pochi privati, il resto ceduto, sotto il prezzo di costo, agli impiegati del Comune.

In modo irregolare procedevano i servizi finanziari e contabili: il tesoriere era sprovvisto dei registri prescritti e teneva confuse le somme di spettanza del Comune con quelle proprie; la riscossione del dazio e dei diritti accessorî di macellazione, di posteggio, ecc., sul provento dei quali si incardina tutta la finanza municipale, veniva effettuata senza controllo e garanzia di sorta, sì da rendere possibili numerose frodi.

Trascurati i servizi di beneficenza e di assistenza scolastica; deficiente quello della pubblica illuminazione anche dopo che alla ditta concessionaria era subentrato il Comune; trasandati i servizi di assistenza sanitaria ai poveri, di vigilanza igienica e di polizia urbana, senza che l'Amministrazione intervenisse energicamente a fare cessare gli abusi ed a porre riparo agli inconvenienti che tutta la cittadinanza lamentava.

L'Amministrazione, cui le risultanze dell'inchiesta furono contestate, non riuscì a giustificarsi esaurientemente; in seguito a tali contestazioni i sette consiglieri componenti la minoranza hanno d'altronde rassegnato le dimissioni e poco dopo lo stesso sindaco ha dovuto fare altrettanto, essendo stato rinviato a giudizio per appropriazione indebita qualificata a danno del Comune.

Nella prospettata condizione di cose, essendo venuta meno nella cittadinanza qualsiasi fiducia nella Amministrazione, appare indispensabile, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 26 giugno p. p., lo scioglimento del Consiglio comunale: e a ciò provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di La Maddalena, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Lissia dott. Pietro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 settembre 1917, in L. 147,34.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 17 settembre 1917, da valere per il giorno 18 settembre 1917:

Franchi	132 39	Dollari	7 70
Lire sterline	36 64 1/2	Pesos carta	3 31 1/2
Franchi Svizzeri	163 12 1/2	Lire oro	—

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1352;

Decreta:

È aperto un concorso per titoli a 20 posti di sottotenente di complemento nel corpo di Commissariato militare marittimo secondo le norme indicate nell'allegata notificazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 7 settembre 1917.

DEL BONO.

È aperto un concorso per titoli a 20 posti di sottotenente di complemento nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Potranno prendere parte al predetto concorso i cittadini italiani che non abbiano superata l'età di anni 40, che siano provvisti della laurea di Istituti superiori commerciali ed amministrativi e della laurea in giurisprudenza o in chimica e possiedano la richiesta idoneità fisica.

Coloro che attualmente si trovino a prestar servizio militare nel R. esercito potranno partecipare al concorso, per autorizzazione già accordata dal Ministero della guerra, purchè appartenenti alle seguenti categorie:

Fra gli appartenenti all'esercito mobilitato:

a) aspiranti ufficiali e sottotenenti delle categorie in congedo dei corpi di commissariato, di sussistenza, d'amministrazione e farmacisti;

b) militari di truppa.

Fra gli appartenenti alle truppe territoriali:

a) sottotenenti delle categorie in congedo dei corpi di commissariato, di sussistenza, d'amministrazione e farmacisti;

b) militari di truppa.

A parità di condizione saranno preferiti coloro che appartengono alle classi ascritte alla milizia territoriale e fra i militari di truppa quelli delle compagnie di sussistenza.

Il Ministero della marina si riserva di dar corso o no alle domande di coloro che si trovino a prestar servizio militare nella Regia marina a seconda delle esigenze del servizio stesso.

Le domande in carta da bollo da L. 2 dovranno giungere al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico) non più tardi del 15 ottobre c. a.; quelle dei militari dovranno pervenire pel tramite delle autorità da cui dipendono.

Dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzato;
2° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;
3° certificato di buona condotta debitamente legalizzato.
4° certificato penale;
5° certificato di stato civile;
6° diploma di laurea in giurisprudenza o in chimica o di Istituti superiori di studi commerciali od amministrativi;
7° stato dei punti riportati negli esami di laurea rilasciato dal-

l'Istituto superiore o dall'Università dalla quale il candidato proviene;

8° stato di servizio militare.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno avere una data non anteriore di due mesi a quella della presente notificazione.

I concorrenti che già avessero il grado di ufficiale nella R. marina o nel R. esercito sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5.

Il Ministero si riserva di assumere ulteriori informazioni presso le competenti autorità.

I concorrenti risultati idonei saranno classificati in base ai titoli di studio presentati.

La necessaria idoneità fisica pel servizio del corpo di commissariato militare marittimo dei 20 prescelti sarà constatata da apposita Commissione medica.

I vincitori del concorso appena nominati sottotenenti commissari saranno inviati a seguire un corso di istruzione pratica della durata di due mesi circa.

Roma, 7 settembre 1917.

DEL BONO.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *17 settembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 846).

Sulla fronte tridentina, in Val Giudicaria, nuclei nemici, che tentavano avvicinarsi ai nostri posti avanzati, vennero dispersi a fucilate.

In Carnia una maggiore attività dell'artiglieria avversaria provocò vivace reazione della nostra nell'Alto But e in Val Fella.

Sull'altopiano di Bainsizza, nella notte sul 16 il nemico tentò con quattro successivi contrattacchi di rioccupare il terreno perduto il giorno precedente: fu costantemente respinto dai bravi difensori che catturarono 73 prigionieri, tra i quali due ufficiali.

Cadorna.

Settori esteri.

Neppur oggi i comunicati ufficiali segnalano combattimenti importanti. Sulla strada di Pskoff, nella regione di Riga, i russi continuano a respingere tutti i tentativi tedeschi per avanzare in Livonia.

Secondo un telegramma da Pietrogrado, il generale Valonieff, comandante in capo del fronte occidentale, ha rivolto un ordine del giorno alle truppe, in cui dice: « Il nemico, inebriato dal successo di Riga, non dorme. Esso si prepara alla rottura dei fronti di Dvinsk e di Minsk. Se vi riuscirà, la patria e la libertà saranno perdute. Esorto i soldati a lasciare al Governo la soluzione delle questioni interne e a non pensare più che al mantenimento della disciplina e della forza combattiva dell'esercito ».

In Moldavia la lotta si è ormai localizzata nella regione di Fitimesti-Merechesti e nè pare che gli austro-tedeschi vogliano riprendere per ora le operazioni militari in grande stile.

Anche in Fiandra, in Piccardia, in Champagne e in Alsazia non vi sono stati combattimenti importanti, ma solamente cannoneggiamenti intermittenti e colpi di mano con alterna vicenda. In Macedonia le forze dell'Intesa hanno migliorato la propria situazione sul Vardar, ampliando le conquiste e resistendo brillantemente agli assalti austro-bulgari.

L'aviazione dà prova da qualche giorno d'un'insolita attività su tutti i punti dei più opposti settori, ma più specialmente in Fiandra e in Alsazia, ove gli aviatori inglesi e francesi, volando spesso a bassissime quote, bombardano efficacemente non solo aerodromi e depositi di munizioni tedeschi, ma le stesse navi nemiche nei loro ancoraggi.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PIETROGRADO, 17. — Un comunicato del grande stato maggiore in data 16 dice:

Fronte occidentale. — In direzione di Riga e sulla strada di Pskoff, nella regione della fattoria di Zegewold il combattimento si intensifica. Le nostre truppe mostrano grande fermezza nel respingere gli attacchi tedeschi. Nostri esploratori hanno trovato nella regione nord del lago Petchour i resti di un aeroplano tedesco incendiato, abbattuto il 26 agosto dal nostro fuoco di fucileria e di mitragliatrici.

Sul resto del fronte fuoco di fucileria.

Fronte rumeno. — In direzione di Focsani, nella regione di Fitimesti-Marechesti gli esploratori nemici, appoggiati dal fuoco dell'artiglieria, tentarono di avvicinarsi alle trincee rumene in parecchi punti, ma furono ovunque respinti dal nostro fuoco. Un attacco dell'avversario a nord-ovest di Megechesti fu pure respinto.

Fronte del Caucaso. — Niente di importante.

Aviazione. — Un nostro aeroplano ha lanciato sul villaggio di Twereteche alcune bombe constatando buoni risultati.

PARIGI, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La notte è stata contrassegnata da azioni di artiglieria abbastanza vive, specialmente nella regione della fattoria di Froidmont ad ovest di Craonne e nel settore di Massiges.

Dopo violento bombardamento i tedeschi pronunziarono un attacco sulle nostre posizioni della foresta di Apremont. Alcuni reparti nemici, che erano riusciti a prender piede nei nostri elementi avanzati, ne sono stati ricacciati dopo un vivo combattimento. La nostra linea è integralmente ristabilita.

Nei Vosgi un colpo di mano nemico sui nostri posti del Violu è fallito sotto i nostri fuochi.

PARIGI, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Sulla riva destra dela Mosa attività abbastanza grande delle opposte artiglierie, specialmente nella regione a nord della quota 344 e del Bois de Caurières. Abbiamo respinto un colpo di mano nemico nel settore del canale dal Rodano al Reno.

Null'altro da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 17. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Colpi di mano, coronati da successo, sono stati effettuati durante la notte da reggimenti inglesi e scozzesi contro le trincee tedesche a est di Epehy, presso la ferrovia Arras-Douai e a sud-est di Gavrelle. Abbiamo preso parecchi prigionieri e due mitragliatrici. Molti tedeschi sono stati uccisi. Ricoveri, piazzuole da mortai, trincee e depositi di munizioni sono stati distrutti mediante esplosivi.

L'artiglieria nemica è stata attiva durante la notte ad est di Ypres.

LONDRA, 17. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Il nemico ha tentato un colpo di mano contro le nostre trincee a sud di Lombaertzyde. Stamane, appoggiato dal bombardamento, un distaccamento d'attacco è stato accolto da un vivo fuoco di fucileria e respinto con perdite, prima che raggiungesse le nostre trincee. La nostra artiglieria è stata oggi attiva nel settore di Ypres. L'attività di quella nemica è stata un po' meno viva, eccetto che nella regione a sud di Lens e in vicinanza di Nieuport.

Aviazione. — La visibilità essendo migliorata è stato effettuato un buon lavoro per la individualizzazione dell'artiglieria e sono state prese numerose fotografie. I velivoli nemici si sono mostrati attivi durante gli intervalli di bel tempo, favoriti del resto da un forte vento di ovest, ed hanno lanciato cinquanta bombe sulle nostre retrovie durante la mattinata, causando pochi danni. I nostri velivoli hanno lanciato 143 bombe su un aerodromo tedesco e su campi di riposo ed hanno aperto un vivo fuoco su obiettivi a bassa quota. Un distaccamento di 2000 uomini di fanteria tedesco è stato preso

sotto il fuoco dall'altezza di una sessantina di metri e disperso. Sei velivoli tedeschi sono stati atterrati in combattimenti e quattro altri respinti con danni. Un altro velivolo è stato abbattuto nelle nostre linee dai nostri cannoni di difesa. Otto nostri aeroplani mancano.

LONDRA, 17. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

Nostri aviatori navali bombardarono il 15 corr. navi nemiche tra Ostenda e Blankenbergh. Bombe vennero lanciate su controtorpediniere e battelli esploratori. Una grossa controtorpediniera e uno, e probabilmente due, battelli vennero affondati.

Nella serata un nostro idroplano in pattuglia venne attaccato da due idroplani nemici. Nostri aeroplani di scorta abbatterono un apparecchio nemico e scacciarono l'altro.

Verso le 10 del mattino di ieri una nostra squadriglia impegnò combattimento con una squadriglia nemica e distrusse uno, o probabilmente due, aeroplani nemici.

PARIGI, 17 (ufficiale). — Nella giornata di ieri quattro velivoli tedeschi e un draken sono stati abbattuti dai nostri piloti. Un sesto apparecchio nemico è stato abbattuto dal tiro dei nostri cannoni speciali. Infine sei altri velivoli tedeschi sono rimasti gravemente danneggiati in seguito a combattimento coi nostri aviatori e sono caduti nelle loro linee.

La nostra aviazione da bombordamento si è mostrata particolarmente viva durante la giornata del 16 e nella notte dal 16 al 17.

Incursioni sono state effettuate dai nostri aeroplani, i quali hanno lanciato 15.000 chilogrammi di proiettili su installazioni nemiche, fra cui occorre segnalare le caserme e le officine di Stoccarda, il campo di aviazione di Colmar, i depositi di Logaldach, gli stabilimenti militari di Metz, la stazione di Thionville, le officine di Ueckingen, la stazione di Sarrebourg, ecc.

PARIGI, 17. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 16 corrente, dice:

Nella notte dal 15 al 16 l'artiglieria nemica ha manifestato una certa attività nella valle del Vardar. La giornata del 16 è stata calma su tutto il fronte. Una piccola colonna nemica è stata presa sotto il fuoco della nostra artiglieria, sulle alture situate ad ovest del lago di Malik.

IL MINISTRO INGLESE DELLA GUERRA

al presidente del Consiglio, on. Boselli

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 17. — Lord Derby, ministro inglese della guerra, che ha testè visitato il nostro fronte, ha inviato, nel ripartire dall'Italia, il seguente telegramma al presidente del Consiglio, on. Boselli:

« Nel momento di lasciare l'Italia desidero di ringraziare V. E. ed anche S. E. il ministro degli affari esteri per i cortesi saluti inviatimi pel tramite di S. E. il generale Cadorna.

Non so sufficientemente esprimere la mia gratitudine per l'ospitalità che mi è stata usata dal momento nel quale ho passato la frontiera.

Avendo avuto il privilegio di vedere l'esercito italiano all'opera e di osservare il terreno sul quale esso ha riportato le sue notevolissime vittorie, riconosco le grandi naturali difficoltà che le valorose truppe italiane hanno dovuto superare di fronte ad un nemico tenace e senza riguardi.

Io riporto in Inghilterra il più alto apprezzamento di tutto ciò che l'Italia sta facendo per la causa comune e riporto anche il più serio desiderio che essa sia assecondata in ogni maniera.

« *Derby* ».

CRONACA ITALIANA

Onore al merito. — S. E. il ministro delle armi e munizioni Dallolio, alla presenza di tutti i capi servizio del ministero, ha rimesso ieri al tenente generale marchese Alfeo Clavarino le insegne di Grande ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, altissima onorificenza concessagli da Sua Maestà il Re con moto proprio del 13 corr.

Al generale Clavarino era già affidata la direzione dei servizi tecnici del Ministero Armi e munizioni sin dalla istituzione del Sottosegretariato e, quando il Sottosegretariato venne elevato a Ministero, è rimasto al suo posto colla nomina ad ispettore superiore e direttore del servizio tecnico del nuovo Dicastero. Il generale Dallolio volle esprimergli nell'occasione tutta la sua soddisfazione per il modo superiore ad ogni elogio con cui il generale Clavarino da due anni disimpegna l'importantissimo suo compito, dando nuova prova di elevatezza d'ingegno e di meravigliosa attività. « La onorificenza - egli disse - concessa da Sua Maestà premia un ufficiale di altissimo valore come combattente e come tecnico ».

Le ferrovie italiane. — Il giornale inglese *Observer* pubblica un interessante articolo sulle ferrovie italiane durante la guerra.

La mobilitazione per la guerra è stata nel maggio 1915 la prova dell'organizzazione ferroviaria italiana. Essa avvenne senza affatto disturbare i servizi merci e passeggeri. Eppure nei primi 22 mesi le ferrovie portarono un totale di 11 milioni di soldati, un milione di quadrupedi, 3 milioni di vagoni di materiale.

In alcune stazioni principali transitarono sino a trecento cinquanta treni al giorno. Le reti ferroviarie si ampliarono.

La splendida organizzazione delle ferrovie italiane - conclude il giornale - ha assai aiutato il servizio trasporto truppe degli alleati e particolarmente dell'Inghilterra, conducendo truppe e materiale attraverso la penisola.

Mercato serico. — I corrispondenti ufficiali del Ministero dell'industria e commercio telegrafano da *Lione, 14*: » Mercato alquanto influenzato causa ribasso sete giapponesi, che quotansi franchi 91 usi Lione per uno e mezzo 13/15 imbarco settembre. Sete Shanghai e Canton intrattabili all'origine causa inasprimento cambio. - Qualche più seguita domanda sete italiane ».

Shanghai, 14. — Mercato sete senza affari, eccetto cento balle Kunkee, vendute frs. 181. Le espostazioni a tutt'oggi della nuova campagna 1917-1918 sono di balle 8600 per filature alla europea, 5300 sete bianche native, 3700 sete gialle native, 2400 tussah. Cambio Francia a 4 mesi vista frs. 6,91.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 17. — Lord Northcliffe, telegrafando da New York al *Times*, descrive i preparativi di guerra americani e dice:

« Dopo soltanto cinque mesi di guerra gli Stati Uniti già preparano un milione e mezzo di soldati che vengono sottoposti ad un periodo di istruzione militare intensiva. Gli effettivi dell'esercito regolare sono stati completati, mercè gli arruolamenti volontari, che hanno dato quattrocentomila uomini. La guardia nazionale è stata rafforzata nello stesso modo fino a raggiungere 500,000 uomini. Infine ai termini della legge sul servizio militare obbligatorio, ha avuto luogo una selezione nei coscritti la quale ha fornito ancora dai sei ai 700 mila uomini. Per allenare ed approvvigionare questo esercito e per fornirgli tutto ciò di cui esso ha bisogno in campagna sono state votate somme che stupiranno coloro che le conosceranno. Per la costruzione degli aeroplani sono stati votati tre miliardi e duecento milioni di franchi; per la costruzione di navi mercantili sono stati assegnati 5 miliardi e 675 milioni di franchi. Le spese di guerra degli Stati Uniti si elevano già complessivamente ad oltre 44 milioni di franchi al giorno, e i prestiti agli alleati raggiungono giornalmente 60 milioni ».

PIETROGRADO, 16. — Il nuovo Ministero provvisorio, denominato « Consiglio dei cinque », governerà il paese con il concorso dei capi delle varie amministrazioni, la cui partecipazione alle sedute del Consiglio sarà soltanto consultiva e non darà diritto al voto. Non si prevede entro breve termine alcuna nomina ministeriale.

PIETROGRADO, 17. — Il generale Kaledin si è dimesso dal posto di *ataman* dei cosacchi del Don.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.